

ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE

**PER LO SVOLGIMENTO, IN VIA AGGREGATA, DI UNA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DI GARE DI SERVIZI A STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA**

ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE

**PER L’AFFIDAMENTO, IN VIA AGGREGATA, A STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA
Consorzio CEV, con sede legale in Via Pacinotti 4/b, Verona (VR) DI PROCEDURE DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI**

**ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e art. 47, comma 1, del D.L. n.
129 del 28 agosto 2018**

tra

L’Istituto Professionale Enrico Falk con sede in Sesto San Giovanni, Via Balilla n. 50 (codice ministeriale MIRC12000G) nella persona del Dirigente Scolastico rappresentante legale: Daniele Laurente Di Biasio nato a Formia (LT) il 03/10/1972 CF DBSDLL72R03D708H (a seguire, anche «**Istituto Capofila**» o «**Istituzione Capofila**» o «**Capofila**»)

e

le Istituzioni scolastiche aderenti:

Il Liceo Artistico U.Boccioni con sede in Milano, piazzale Arduino n.4 (codice ministeriale MISL03000N) nella persona della dirigente scolastica rappresentante legale:

Stefania Caterina Giacalone, nata a Milano il 23/04/1971 C.F. GCLSFN71D63F205W

Il Liceo Statale Carlo Tenca con sede in Milano, Bastioni di Porta Volta, 16, (codice ministeriale MIPM11000D) nella persona della dirigente scolastica rappresentante legale

Mauro Agostino Donato Zeni, nato a Milano il 10 marzo 1962 CF ZNEMGS62C10F205H

(a seguire, anche «**Istituzioni aderenti**» o «**Scuole aderenti**») di cui al presente accordo (a seguire, anche «**Accordo di Rete**» o «**Accordo**»)

(a seguire, congiuntamente, anche «**Istituzioni Scolastiche**» o «**Istituti aderenti**» o «**Parti**»)

premesso che

- a) l’art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 («*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*»), quale anche richiamato dall’art. 43, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 («*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»), in relazione all’autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche, prevede la possibilità per le Istituzioni Scolastiche medesime di agire in qualità di «*Reti di scuole*», e, per l’effetto, di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- b) in particolare, ai sensi del succitato art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, gli accordi in questione possono avere ad oggetto, tra l’altro, «[...] attività [...] di amministrazione e contabilità, ferma restando

l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali»;

- c) l'art. 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, prevede che *«Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità»;*
- d) ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, *«[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;*
- e) ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*«Codice dei contratti pubblici»*), *«Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;*
- f) sussistono, nella fattispecie, tutte le condizioni di cui al succitato art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, atteso che:
- il presente Accordo realizza una cooperazione tra Istituzioni Scolastiche, ossia tra amministrazioni aggiudicatrici, finalizzata a regolamentare le attività istituzionali e amministrative correlate al comune obiettivo di acquisizione, in via aggregata, di affidamento a stazione appaltante qualificata dei bandi per acquisizione di servizi (a seguire, anche **«Servizio»**);
 - l'attuazione della cooperazione di cui al presente Accordo è retta esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico, ossia dalla volontà di mettere a fattor comune le risorse interne – strumentali, finanziarie e contrattuali – delle Istituzioni Scolastiche, e di ottemperare, per questa via, ad esigenze di razionalizzazione dei costi e di istituzione di un comune polo di riferimento verso i soggetti esterni, sia pubblici che privati;
 - le Istituzioni Scolastiche non svolgono sul mercato aperto le attività interessate dalla cooperazione di cui al presente Accordo;
- g) le Istituzioni Scolastiche, per le considerazioni pubblicistiche sopra espresse, intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata, promuovendo, attraverso la stipula del presente Accordo, la costituzione di una rete di scuole (a seguire, anche **«Rete di Istituzioni Scolastiche»** o **«Rete di Scuole»** o **«Rete»**), per l'affidamento a una stazione appaltante qualificata, in via aggregata, di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi;
- h) le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete hanno aderito al Consorzio CEV, con sede legale in Via Pacinotti 4/b, Verona (VR);
- i) per le Istituzioni Scolastiche non aderenti in via immediata al presente Accordo di Rete, rimane impregiudicata la facoltà di subentrare successivamente nell'Accordo stesso e nei contratti pubblici già stipulati in sua esecuzione, nei casi e nei limiti previsti dalla documentazione di gara, anche ai sensi del comma 5 del succitato art. 7 del d.P.R. 275/99;
- j) l'adesione al presente Accordo di Rete è decisa con **deliberazione del Consiglio di Istituto** della singola Istituzione aderente, in conformità all'art. 7, comma 2, del d.P.R. 275/99 e all'art. 45, comma 1, lettera f), del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, o sarà comunque ratificata nelle medesime

forme;

Tanto ritenuto e premesso, le Istituzioni Scolastiche, quali in epigrafe rappresentate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Rete.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Accordo, ferma restando l'autonomia spettante *ex lege* a ciascuna Scuola aderente, le Istituzioni Scolastiche intendono:
 - a) creare, come effettivamente creano, una Rete di Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.P.R. 275/99, e degli artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, finalizzata:
 - a.1) allo svolgimento congiunto di dare mandato al Consorzio CEV, con sede legale in Via Pacinotti 4/b, Verona (VR) di procedere alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi avente ad oggetto concessione di distributori automatici di bevande e alimenti, affidamento servizio di cassa, affidamento viaggi d'istruzione, affidamento per polizze assicurative;
 - a.2) eventuali altre tipologie di affidamento possono essere aggiunte al presente accordo con revisione dello stesso da parte delle Istituzioni Scolastiche aderenti;
 - a.3) alla gestione e alla vigilanza, nella fase esecutiva, del contratto che sarà stipulato all'esito della procedura di cui sopra, anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra le Istituzioni Scolastiche;
 - b) individuare, nell'ambito della presente Rete, un'Istituzione Scolastica che, in qualità di Istituzione Capofila, si occupi di coordinare le attività di cui sopra;

Articolo 3

(Durata del presente Accordo e recesso)

1. Il presente Accordo produrrà effetti dal momento della sua sottoscrizione e fino alla data di naturale scadenza – ovvero di perdita di efficacia per qualsiasi motivo – dell'ultima delle concessioni affidate per tramite del Consorzio CEV, con sede legale in Via Pacinotti 4/b, Verona (VR);
2. In caso di rinnovo, proroga o estensione comunque denominata degli affidamenti stipulati in sua attuazione, la durata del presente Accordo si intenderà prolungata per il periodo corrispondente.
3. Alla scadenza del presente Accordo, nei termini indicati nei commi precedenti, la Rete cesserà di esistere, salvo che tutte o alcune delle Parti, di comune intesa, si determinino a rinnovarlo, anche ampliandone l'oggetto, per ulteriori periodi da definirsi in sede di rinnovo.
4. È fatta comunque salva la possibilità, per ciascuna delle Parti, di recedere in ogni momento dal presente Accordo, con preavviso di almeno un (1) mese, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo o normativo, mediante comunicazione trasmessa alle altre Parti mediante P.E.C.
5. In sede di recesso ai sensi del precedente comma, le Parti negozieranno comunque in buona fede le modalità di interruzione dei relativi rapporti, ivi comprese le eventuali necessità di rimborso delle anticipazioni di spese gravanti sulla Rete, o di restituzione dei beni strumentali eventualmente apportati.

In caso di recesso, la Rete cesserà di esistere limitatamente al soggetto receduto.

Articolo 4

(Organi della Rete)

1. Sono organi istituzionali della Rete:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Istituzione Capofila;
- c) il Presidente;

Articolo 5

(Assemblea)

1. L'Assemblea, composta dai Dirigenti Scolastici (DS) o dai delegati di ciascuna Istituzione Scolastica, è organo deliberativo della presente Rete di Scuole, ed esercita le seguenti competenze:
 - a) delibera sulle modificazioni del presente Accordo, anche relativamente al suo oggetto, previa investitura dei Consigli di Circolo e di Istituto competenti di ciascuna Istituzione. L'adesione successiva di altre Istituzioni avviene con le modalità di cui al successivo art. 12;
 - b) delibera sull'eventuale scioglimento volontario della Rete.
2. Nell'espletamento delle proprie attività, l'Assemblea deve valutare le proposte formulate dalle singole Istituzioni Scolastiche;
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta appaia necessario, e comunque ogni qual volta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo delle Istituzioni Scolastiche che compongono la Rete.
4. La convocazione deve pervenire a ciascuna Istituzione Scolastica con preavviso di almeno cinque (5) giorni solari rispetto a quello fissato per la seduta.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina un Segretario per le attività di assistenza e verbalizzazione.
6. In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la maggioranza dei voti, alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti della Rete. In seconda convocazione, l'Assemblea decide con la maggioranza dei voti, computata in base alle Istituzioni Scolastiche intervenute.
7. I Dirigenti Scolastici possono delegare dipendenti interni all'Istituzione Scolastica di appartenenza, o dipendenti di altri Istituti aderenti, ai fini della partecipazione e dell'espressione del voto in Assemblea.

Articolo 6

(Istituzione Capofila)

1. Le Scuole aderenti al presente Accordo individuano, già in questa sede, quale Istituto Capofila, L'Istituto Professionale Enrico Falk con sede in Sesto San Giovanni, Via Balilla n. 50 (codice ministeriale MIRC12000G), nella persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, conferendo al medesimo ogni più ampio mandato e rappresentanza, sostanziale e processuale, ai fini dello svolgimento delle attività e delle funzioni amministrative oggetto del presente Accordo;
2. L'Istituzione Capofila:
 - a) rileva i fabbisogni delle Istituzioni aderenti, sulla base delle informazioni tempestivamente comunicate dalle stesse;
 - b) cura la predisposizione delle bozze di atti relativi da inviare al al Consorzio CEV, con sede legale in Via Pacinotti 4/b, Verona (VR);
3. stipula l'Accordo con il Consorzio CEV, con sede legale in Via Pacinotti 4/b, Verona (VR);

Articolo 7

(Presidente)

1. Il Presidente è l'organo rappresentativo della Rete di Scuole e coincide con il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Capofila o suo delegato.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale e istituzionale della Rete di Scuole ed è responsabile del raggiungimento delle finalità stabilite nel presente Accordo;
 - b) coordina le attività della Rete, convoca l'Assemblea e ne presiede le sedute.
3. Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell'Accordo.

Articolo 8

(Risorse finanziarie e strumentali)

1. Le risorse strumentali, finanziarie e professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo sono complessivamente stabilite dall'Assemblea;
2. Le singole Istituzioni Scolastiche sono tenute a procurare la disponibilità delle risorse di cui al precedente comma conformemente alle previsioni di natura amministrativo-contabile di cui al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

Articolo 9

(Mandato alla stazione appaltante qualificata Procedura per l'affidamento del Servizio)

4. Il mandato alla stazione appaltante qualificata al Consorzio CEV, con sede legale in Via Pacinotti 4/b, Verona (VR) viene sottoscritto dalle Istituzioni Scolastiche per tramite della Istituzione Capofila;
1. Le modalità acquisitive e le caratteristiche economiche, merceologiche e giuridiche delle prestazioni saranno stabilite dall'Assemblea.
2. Le spese della procedura di affidamento gravano sulle singole Istituzioni Scolastiche.

Articolo 10

(Gestione e vigilanza in fase di esecuzione dell'Affidamento)

1. Ciascuna istituzione Scolastica aderente svolgerà le attività di gestione e di vigilanza sulla rispettiva concessione in via autonoma e nel rispetto delle prerogative ad essa spettanti, assumerà specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni acquisite.

Articolo 11

(Scioglimento della Rete)

1. Sono cause di scioglimento della Rete:
 - a) il decorso del termine di validità del presente Accordo di cui al precedente art. 3, in assenza di rinnovo del medesimo tra almeno tre (3) Istituzioni Scolastiche;
 - b) la cessazione della pluralità delle Istituzioni Scolastiche partecipanti;
 - c) l'impossibilità di funzionamento o la continuativa inattività dell'Assemblea;
 - d) lo scioglimento volontario per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 12

(Adesioni di altre Istituzioni Scolastiche)

5. Il presente Accordo è aperto all'adesione postuma delle Istituzioni Scolastiche che intendano parteciparvi, nei casi e nei limiti previsti dalla documentazione di gara, ed è valutata e accolta dal Presidente, senza necessità di preventiva deliberazione dell'Assemblea.
6. L'adesione, previa le necessarie deliberazioni dell'Istituzione aderente, è operata attraverso la sottoscrizione di atto aggiuntivo rispetto al presente Accordo, il quale recherà l'indicazione delle risorse strumentali, economiche e professionali eventualmente messe a disposizione dall'Istituzione aderente.
7. Le Istituzioni Scolastiche successivamente aderenti si faranno altresì carico delle eventuali spese conseguenti all'attuazione del presente Accordo, con le modalità stabilite in sede di adesione.
8. Le Istituzioni Scolastiche che decidono di aderire al presente accordo dovranno aver aderito al Consorzio CEV, con sede legale in Via Pacinotti 4/b, Verona (VR);

Articolo 13

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche previste dal presente Accordo sono effettuate esclusivamente attraverso P.E.O. o P.E.C., presso gli indirizzi istituzionali di ciascuna Istituzione aderente.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale, viene custodito presso gli Istituti aderenti, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
2. Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione, ed alle norme che regolano la gestione delle reti nel comparto scuola ed istruzione e gli accordi tra pubbliche amministrazioni.

FIRME DEI DIRIGENTI SCOLASTICI



Elenco firmatari

Daniele Laurente Di Biasio

Firma di Daniele Laurente Di Biasio

Firma

Stefania Caterina Giacalone

Firma di Stefania Caterina Giacalone

Firma

Mauro Agostino Donato Zeni

Firma di Mauro Agostino Donato Zeni

Firma



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Donata Barbaglia

Firma di Donata Barbaglia

Firma

Felice Cimmino

Firma di Felice Cimmino

Firma